

Ago/2016



CAMMINO DIRITTO

Articoli Scientifici

ISSN 2532-9871

Cammino Diritto (Periodico online)

Rivista
Giuridica
online

RASSEGNA ARTICOLI GIURIDICI - SETTORE RICERCA -

MENSILE ONLINE

Direttore: Raffaele GIAQUINTO (Giornalista iscritto presso l'ODG di Napoli)

Direttore Scientifico: Alessio GIAQUINTO

Comitato Scientifico: Alessio LO GIUDICE, Antonio LAS CASAS, Emanuele CERSOSIMO, Francesco LONGOBUCCO, Gaspare DALIA, Giovanni Maria RICCIO, Giuseppe MAINAS, Ignazio Luigi KALB, Michele Angelo LUPOI, Patrick VALDRINI, Pietro MILAZZO, Raúl ANDRADE CARRERA, Sara SPUNTARELLI, Saverio SETTI, Sebastiano Bruno CARUSO, Tommaso GRILLI

Comitato dei Revisori: Angela CUOFANO, Annamaria DI CLEMENTE, Ida MORELLI, Ilaria TOSCANI, MICELI, Massimiliano PACE, Renata MADDALUNA

Redazione: Giuseppe FERLISI, Ilaria FERRARA

RIEPILOGO DATI PER IL DEPOSITO PRESSO IL MINISTERO DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI
BIBLIOGRAFICO E DIRITTO D'AUTORE

Denominazione della Rivista Scientifica: **Cammino Diritto**
ISSN: 2532-9871 - Codice CINECA: E243140
Registrazione: Tribunale di Salerno n° 12/2015
Periodicità: Periodico (on-line)
Sede: Via C. Turco,4 - 84091 Battipaglia (SA)
Editore: IpWeb di Raffaele Giaquinto
ISP (Internet Service Provider): aruba.it – www.camminodiritto.it
Indirizzo web: <http://www.camminodiritto.it>
Indirizzo e-mail: redazione@camminodiritto.it
Recapito telefonico: 02 87188451

Tutti i contributi pubblicati in questo fascicolo hanno superato una procedura di peer review, attuata secondo principi di trasparenza, autonomia e indiscusso prescrizione tematica e di rotazione all'interno dei membri del Comitato scientifico. Ciascun lavoro soggetto alla procedura viene esaminato in forma anonima da un revisore, il quale opera secondo gli standard qualitativi delle migliori riviste di settore. La pubblicazione del lavoro presuppone il parere favorevole del revisore. Di tutte le operazioni compiute dalla redazione.

Indice dei contenuti

1 - IL CREDITORE CHE PROCEDE ALL'ESECUZIONE SENZA AVVISARE IL TERZO PIGNORATO
autore: **Giovanni Sicignano**, pubblicazione mercoledì 3 agosto 2016

2 - LA NATURA BIFASICA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO.
autore: **Daniela Mendola**, pubblicazione giovedì 4 agosto 2016

3 - CATENE E CODICI
autore: **Andrea Senatore**, pubblicazione mercoledì 10 agosto 2016

4 - LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE ED IL RUOLO DELLE IMPRESE MULTINAZIONAL
autore: **Luigimaria Riccardi**, pubblicazione lunedì 22 agosto 2016

IL CREDITORE CHE PROCEDE ALL'ESECUZIONE SENZA IL TERZO PIGNORATO PAGA LE SPESE

La Cassazione, con la sentenza n. 9390 del 2016, ha stabilito che se il creditore procedente all'ordinanza di assegnazione insieme al precetto, senza avvisare il terzo pignoratario, sono a carico del creditore.

autore **Giovanni Sicignano**

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

1 La disciplina dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi

Prima di procedere all'esame della recente sentenza della Cassazione^[1] che ha sancito un principio in cui il creditore procedente notificando l'ordinanza di assegnazione in forma esecutiva al terzo pignoratario configurando un abuso dello strumento processuale, bisogna precisare le opposizioni pro-

L'articolo 615 c.p.c. disciplina l'**opposizione all'esecuzione** che mira a contestare il diritto esistente. La legittimazione attiva spetta a tutti coloro che subiscono l'esecuzione, viceversa i terzi passivamente. Come sostenuto da autorevole dottrina^[2] l'opposizione può riguardare "1) l'inefficienza (ad es., per via di una riforma in appello della sentenza) del titolo esecutivo o la sua inidoneità a stragiudiziale per l'esecuzione di un obbligo di fare); 2) il difetto di legittimazione, attiva o passiva (ad es. si nega la qualità di debitore); 3) l'impignorabilità dei beni esecutati (ad es., viene sottoposto al vincolo di inalienabilità c.p.c.).". E' importante sottolineare che relativamente ai titoli giudiziali vi è il limite del giudice, mentre per gli atti stragiudiziali non esiste tale limitazione. Per poter procedere al pignoramento è indispensabile la parte del creditore istante. E' fondamentale effettuare una distinzione tra l'opposizione ad esecuzione ancora iniziata: infatti come si rileva in dottrina^[3] "quando ancora non è iniziata la procedura esecutiva con atto di citazione da proporre al giudice competente per materia o valore e per territorio il caso l'atto introduttivo seguirà le forme ordinarie. Nel caso di un'opposizione ad esecuzione già iniziata il ricorso direttamente al giudice dell'esecuzione.

L'**opposizione agli atti esecutivi** invece si sostanzia in un controllo relativo alla regolarità formale dell'opposizione all'esecuzione che concerne l'atto, l'opposizione agli atti esecutivi concerne invece il debitore, il terzo che subisce l'esecuzione, il creditore procedente e gli intervenuti. La legittimazione attiva è di essere l'atto contestato. Parte accreditata della scienza giuridica rileva che con l'opposizione di contestazione si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo (ma non la nullità, per la quale si ricadrebbe nell'ambito

regolarità formale del precetto (sono invece qui ricomprese anche le ipotesi di nullità e di irregolarità formale della notificazione del titolo esecutivo e del precetto; 4) la regolarità formale dei sinistri; pertanto sulla base delle classificazioni effettuate stabilire la fondamentale differenza tra l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c.: invero l'opposizione all'esecuzione riguarda il merito degli atti esecutivi concerne la forma. Inoltre l'opposizione agli atti esecutivi dev'essere esperita entro 15 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza legale dell'atto che si vuole contestare. Per quel che concerne il giudice che sarebbe competente in sede di esecuzione ex art. 480 c.p.c.

2 L'abuso dello strumento processuale

Sempre più importanza ha assunto nel tempo la costituzionalizzazione dei principi del giusto processo e dei rimedi previsti dall'art. 111 della Carta Costituzionale. Il dibattito intorno all'abuso del processo invero soprattutto nei rapporti giuridici di credito sovente può accadere che vi sia un abuso dello strumento esecutivo in cui recentemente la Cassazione^[4] ha sanzionato la condotta del creditore che con eccessiva cautela, abusi del processo ed iscriva un'ipoteca eccessiva e sproporzionata sui beni del debitore. ad assicurare alle parti le utilità perdute o violate. Nella sentenza che si analizzerà nel paragrafo successivo **occupata del diritto di informazione del terzo pignorato: la Cassazione si è espressa sulla legittimità dello strumento esecutivo allorché il creditore procedente notificò l'ordinanza di assegnazione del terzo pignorato insieme all'atto di precetto in caso di mancata informazione preventiva da parte del creditore procedente** punto critico posto all'attenzione dei giudici di legittimità riguarda non solo la mancata informazione ma le conseguenze della mancata informazione: infatti ben potrebbe accadere che il terzo pignorato risulti in tal caso **occorre stabilire se le spese sostenute per il precetto nel caso di notifica in forma esecutiva o siano a carico del terzo pignorato.**

3 La recente sentenza della Cassazione (n. 9390 del 2016) che tutela il terzo pignorato in caso di mancata informazione del creditore procedente

La Cassazione nella sentenza in esame si è pronunciata in merito ad una questione concernente i diritti dei terzi, già creditori dell'INPDAP, che avevano notificato le ordinanze di assegnazione o di precetto all'INPDAP unitamente all'atto di precetto. Il Pretore di Catanzaro aveva statuito che la Banca procedente "le spese ed i diritti non previsti nelle ordinanze di assegnazione poste a fondamento"

Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 4578 del 22 Febbraio 2008: "L'ordinanza di assegnazione nell'espropriazione forzata presso terzi, su istanza di assegnazione del creditore procedente qualifica la decisione che emette il relativo provvedimento di assegnazione rappresenta un atto del processo esecutivo poiché è assunto il presupposto di accertamento del credito; ne consegue che detto provvedimento deve essere contestato con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. se quella dichiarazione era in realtà negativa e che, dunque, mancava il presupposto per l'assegnazione." (principio giuridico affermato nella sentenza n. 10180 del 16 Maggio 2005)

Il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non avrebbe seguito i due principi di diritto enunciate al rinvio^[6] in base ai quali: **“- l’ordinanza di assegnazione costituisce verso il terzo titolo esecutivo e deve poter essere superato dal creditore ed il modo non può essere rappresentato come espropriazione.”** Quindi, a detta del ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe disatteso la regola che l'assegnazione (che è titolo esecutivo) unitamente all'atto di precetto ai sensi dell'art. 479 c.p.c. Deve poter procedere all'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 480 c.p.c. bisognava attendere almeno che il terzo viene ritenuto infondato in quanto la Cassazione con la sentenza di rinvio non aveva posto alcun dubbio. La Corte d'Appello ma semplicemente aveva ravvisato un'omessa pronuncia su un motivo d'appello. È stato riconosciuto che **“ l’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. ha natura di titolo terzo assegnato e quindi è potenzialmente idonea a fondare la pretesa verso quest’ultimo nei limiti delle competenze, rispetto a quelle liquidate dalla stessa ordinanza.** Ha tuttavia reputato che il terzo soggetto esposto ad una procedura esecutiva sulla base dell'ordinanza di assegnazione, solo dopo il provvedimento abbia tenuto una condotta inadempiente all'ordine del giudice in essa concesso, deve effettuare un ragionamento più ampio perché ritengono che **nel caso di assegnazione di somme del credito in virtù della quale cambia il soggetto obbligato al pagamento:** quindi non è più il terzo pignorato. Tuttavia la Corte di Cassazione afferma che tale modifica sostanziale del titolo deve essere a conoscenza del soggetto pignorato: il problema pertanto si pone in caso di mancata informazione. Se il terzo informato non vi sono problemi perché se non adempie in modo consapevole, ben potrà essere messo in confronto.

La Suprema Corte quindi adotta una soluzione condivisibile in quanto afferma che **“In tema di assegnazione, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553, c.p.c., assegna in favore del terzo una somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropiato, nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui il terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificata l’assegnazione”**^[8]. I giudici di legittimità pertanto riconoscono l'importanza dell'informazione che deve essere data al terzo pignorato: quindi il terzo procedente potrà comunicare l'ordinanza di assegnazione e il provvedimento in forma esecutiva. La Suprema Corte però chiarisce che nella seconda ipotesi di assegnazione contestualmente all'ordinanza di assegnazione perché non si applica l'articolo 479 terzo se il precetto venga redatto successivamente rispetto all'ordinanza di assegnazione e viene notificato insieme con lo strumento esecutivo.

Pertanto la Cassazione specifica che **“se l’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 c.p.c. è notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, senza che gli sia stata data notizia, è inapplicabile l’art. 95 cod.proc.civ. e le spese sostenute per il procedimento”**^[9]. Ad avviso di chi scrive si tratta di una soluzione giusta e ragionevole soprattutto

coattiva del credito e art. 1264 c.c. : infatti l'assegnazione della somma pignorata comporta pagamento ma è ragionevole che l'ordinamento appresti tutela al terzo pignorato nelle ipotesi di comunicazione del creditore procedente della situazione giuridica posta in essere. E' giusto, ad av carico del creditore procedente nella misura in cui quest'ultimo non dia la possibilità al terzo pig situazione.

[1] Cass., Terza Sezione Civile, 2 Febbraio 2016, n. 9390

[2] Paolo Spaziani – Franco Caroleo, Manuale di Diritto Processuale civile, Nel diritto editore, 2016, pag. 4

[3] Paolo Spaziani – Franco Caroleo, Manuale di Diritto Processuale civile, Nel diritto editore, 2016, pag. 4

[4] Cass. Civ., sezione terza, n. 9390 del 10 Maggio 2016

[5] Sentenza in esame, pag. 6.

[6] Cass. Civ., n. 5368 del 2003

[7] Sentenza in esame, pag. 10.

[8] Sentenza in esame, pagg. 20-21

[9] Sentenza in esame, pag.21.

LA NATURA BIFASICA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO.

La natura bifasica dell'imposta di registro resta, ancora oggi, sotto la lente di diritto e dei garanti della legalità.

autore **Daniela Mendola**

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

La natura dell'imposta di registro.

L'imposta di registro colpisce i trasferimenti negoziali e trova cittadinanza nel DPR 131/86. Si tratta di un'imposta che colpisce un atto registrato dal contribuente dal quale risulta un trasferimento di ricchezza, un mutamento dell'ordinamento giuridico. Presupposto d'imposta è, dunque, la richiesta di registrazione di un atto (o di un contratto).

A tal fine gli atti si distinguono in:

1. Atti soggetti a registrazione in termine fisso;
2. Atti soggetti a registrazione in caso d'uso;
3. Atti non soggetti a registrazione.

La seconda della funzione muta la situazione giuridico soggettiva in cui versa il contribuente.

In particolare, **nel primo caso**, si tratta di un obbligo che grava sul contribuente di richiedere e pagare l'imposta. Si tratta di una vera e propria imposta che grava sul contribuente *ex lege* e che se non adempiuta determina conseguenze previste in caso di inadempimento di un obbligo.

La registrazione è **in caso d'uso** ogniqualvolta l'atto deve essere registrato quando viene depositato presso le cancellerie giudiziarie o pubbliche amministrazioni. Si tratta in tal caso di un onere per il contribuente che il soggetto adotta nel proprio interesse.

Infine, la registrazione può essere cd. **volontaria** e in tal caso il soggetto pagherà l'imposta in misura facoltativa.

Sono soggetti passivi dell'imposta di registro coloro che stipulano l'atto soggetto a registrazione. I soggetti passivi sono gli effettivi debitori d'imposta, ma vi sono altri soggetti aventi una serie di obblighi e responsabilità che fanno del contribuente l'obbligato principale. E' opportuno, dunque, operare una distinzione tra soggetti obbligati a chiedere la registrazione e soggetti obbligati al pagamento del tributo.

Sono obbligati a chiedere la registrazione: il pubblico ufficiale per gli atti da essi redatti, aut

compiuti senza la predetta assistenza; i cancellieri e i segretari per le sentenze e gli atti giurisdizionali; le parti solidalmente e chi si serve dell'atto per richiedere un provvedimento all'autorità giudiziaria.

Il notaio, come noto, rientra tra i soggetti cd. responsabili d'imposta e secondo la giurisprudenza trib., 21 giugno 2016 n. 12759) *“in tema d'imposta di registro, ipotecaria e catastale, il notaio è responsabile d'imposta estraneo al rapporto tributario ed obbligato in solido con i contraenti, quasi a facilitare l'adempimento in virtù di una relazione che non è paritetica, ma secondaria e dipende dal rimborso, ove si assuma l'indebito pagamento, in quanto i contribuenti effettivi sono solo le parti nel merito, Comm. Trib. Reg. Sicilia - Sez. dist. Messina, 07/11/2008)[1].*

In caso di accertamento basato sull'imposta di registro[2], quest'ultimo, come qualunque altro atto, deve essere motivato in ragione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Gli elementi di un provvedimento amministrativo sono il dispositivo che indica il *decisum* dell'organo o ente e la motivazione che indica il percorso seguito dall'organo o ente. Dunque, l'ente impositore deve in modo analitico e concreto indicare il percorso seguito dall'organo o ente. Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, *INVIM, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, che ha esteso all'art. 3 della l. n. 241 del 1990, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di imposta di registro mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni, al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili in fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del criterio prescelto, (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Calabria, 17/01/2014)”[3].*

È illegittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'ufficio se privo di una motivazione in maniera piena, chiara e soddisfacente, la pretesa fiscale. Occorre l'indicazione dei calcoli e della variazione di valore degli immobili descritti e valutati nell'atto notarile per evitare ogni automatico rapporto tra fisco e contribuente. Occorre un confronto, vivo e tangibile tra l'Amministrazione Finanziaria e il contribuente solo con un provvedimento munito di motivazione.

La motivazione deve essere indicata in concreto per consentire al contribuente di esercitare adeguate difese basate ad un più ampio principio di lealtà procedimentale prima ancora che processuale. E, come strumento di garanzia di difesa per il contribuente, ogniqualvolta venga raggiunto da un provvedimento giuridico-patrimoniale e, dunque, un provvedimento avente carattere pregiudizievole. E' chiaro che il contribuente deve conoscere i presupposti per l'applicazione del criterio prescelto e le ragioni che hanno determinato l'atto amministrativo adottato per giungere ad una decisione e consentire al contribuente di valutare e verificare la legittimità dell'atto.

Eventuali agevolazioni.

L'imposta di registro può essere dovuta anche in forma agevolata^[4] ogniqualvolta si tratti di orientamento consolidato quello secondo cui *“ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata casa”, per stabilire se un immobile sia o meno di lusso, si deve fare riferimento esclusivamente 1969, senza tenere in considerazione la classificazione catastale, dal momento che ad avere rilevanza la questione, ed in particolare se essa sia superiore o meno al limite massimo previsto per la prima casa, civile sez. trib. 22 aprile 2016 n. 8146. Il contribuente, tuttavia, ha l'onere di effettuare il cambio del cd. beneficio “in tema di acquisto della prima abitazione, l'acquirente decade dal beneficio di residenza entro 18 mesi dall'acquisto, a meno che non sopravvenga una causa di forza maggiore, Comm. trib. reg. Milano (Lombardia) sez. XIII 14 aprile 2016 n. 2220.*

E' pur vero che *“in tema di perdita dell'agevolazione fiscale sul pagamento dell'imposta di registro, l'omesso trasferimento della residenza nel comune in cui è sito l'immobile, il termine per la presentazione dell'imposta e l'irrogazione delle relative sanzioni è soggetto alla sospensione prevista dall'art. 11, comma 1, è prorogato di due anni, restando privo di rilievo la circostanza che il termine per la presentazione della breve scada in data anteriore a quello fissato per il trasferimento della residenza, atteso che il rapporto d'imposta è essenziale unicamente l'intervenuta o omessa registrazione entro il 30 settembre ancora maturata perdita del beneficio fiscale”.* (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 22/03/2016)

Per definire il valore dell'immobile ai fini dell'applicazione agevolata dell'imposta di registro dell'immobile, in tal senso la Cassazione civile sezione tributaria. 28 giugno 2016 n. 13312 *“ai fini della prima casa rileva il momento dell'acquisto dell'immobile e non quello della sua costruzione; la stessa, inoltre, costituisce di per sé un indice di particolare prestigio della costruzione”.*

Ad abundantiam “in tema di agevolazioni per l'acquisto della “prima casa”, per stabilire se sia di specifica rilevanza la destinazione che l'acquirente o gli acquirenti attribuiscono al bene, sicché un unico cespite immobiliare (nella specie, villino di due piani, con locale autorimessa e 100 mq di terreno, acquirenti, non è consentito il frazionamento della superficie utile tra i medesimi (nella specie, della stabile) come se il rogito notarile riguardasse due autonome alienazioni, ostandovi la controparte, ai sensi dell'art. 1102 c.c., a ciascun comunista la facoltà di usare il bene comune” (Liguria, 11/10/2013) (Cassazione civile sez. VI 14 aprile 2016 n. 7457).

Affinchè si possa usufruire dell'agevolazione prima casa occorre che l'abitazione non abbia i caratteri di lusso. Infatti, *“in materia d'imposta di registro, i principi di ragionevolezza ed equità contributiva richiedono che l'agevolazione spettante alle agevolazioni tributarie derivanti dall'acquisto della prima casa, secondo la disciplina, si applichi solo se l'abitazione sia considerata “non di lusso” al momento dell'acquisto e non a quello del perfezionamento, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 30/12/2013)”* ^[6].

Tuttavia, un recentissimo orientamento della Suprema Corte ha affermato che *"in tema di pagamento dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, per l'omesso trasferimento e l'immobile, il termine per la rettifica, la liquidazione della maggiore imposta e l'irrogazione sospensione prevista dall'art. 11, comma 1, della l. n. 289 del 2002, sicché è prorogato di circostanza che il termine per la presentazione dell'istanza di definizione in via breve scada al trasferimento della residenza, atteso che, ai fini dell'astratta definibilità del rapporto d'imposta omessa registrazione entro il 30 settembre 2003, mentre è ininfluente la non ancora maturata Comm. Trib. Reg. Lombardia, 22/03/2011)".(Cassazione civile sez. trib. 28 giugno 2016 n. 13342*

In più *"In tema di agevolazione fiscale per l'acquisto della "prima casa", la disciplina introdotta richiede che l'immobile sia ubicato nel Comune ove l'acquirente stabilisca la residenza entro senza che alcuna rilevanza giuridica possa essere riconosciuta né alla realtà fattuale, ove quest'ultimo all'eventuale ottenimento della residenza oltre il termine fissato, essendo proprio la residenza beneficio. A tale fine non può essere riconosciuta la conseguita residenza sulla sola base dell'energia elettrica, del gas" e della "denuncia ai fini della tassa spazzatura", atteso che la forma denuncia della tassa concernente lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono necessarie anche se non dimostrano affatto l'effettivo trasferimento della residenza, neanche nel senso di fissazione nell'immobile acquistato" (Cassazione civile sez. trib. 15 maggio 2013 n. 11614). Trattandosi di criteri rispettati dei rigidi criteri di valutazione per un'eventuale concessione della stessa.*

Ancora, la Suprema Corte di Cassazione civile ha affermato che *"in tema di agevolazioni tributarie decade dall'applicazione della aliquota agevolata dell'imposta di registro se l'acquisto ha avuto carattere abitativo anche il terreno circostante che costituisce pertinenza della "prima casa" e ciò per l'ambito tributario, è fondato sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta di un'altra cosa, senza che rilevi l'intervenuto frazionamento dell'area posta al servizio della casa esclusiva rilievo formale".* Ciò che rileva è, dunque, la sostanza ovvero la funzione delle pertinenze frazionabile rispetto alla cosa principale. Esse, infatti, determinano un aumento di valore del calcolo dell'imposta di registro dovuta.

L'eventualità di usufruire di un'agevolazione deve essere valutata in concreto, e casisticamente, meramente analogica la disciplina di esenzione o di agevolazione. Occorre la presentazione di un'istanza e, essendo quest'ultima automatica, e l'Ufficio valuterà se sussistono o meno i presupposti per la concessione.

Per calcolare l'imposta di registro^[7] occorre far riferimento al valore, quello venale, dichiarato e sarà dato dai corrispettivi pattuiti. Qualora risulti impossibile operare secondo tali criteri, sarà l'Ufficio a determinare il valore.

La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione o di p

tal caso assoluta deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarabile imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, e la Cassazione si è pronunciata in tal senso *“in tema di imposta di registro, la prevalenza che l'atto attribuisce alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, la forma apparente”, impone, nella relativa loro qualificazione, di considerare preminente la considerazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, seppure mediante una pluralità di pattuizioni, non rivelandosi decisiva, in ipotesi di negozi collegati, la rispettiva differenza di oggetto. Pertanto, con contestuale cessione, in favore di un socio della conferitaria, delle quote ottenute in contropartita, carattere unitario (in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva patrimoniale tributaria dal regime della tassa a quello dell'imposta) ed è configurabile come operazione elusiva, per cui non grava sull'Amministrazione l'onere di provare i presupposti giuridici della questione sono già tutti desumibili dal criterio ermeneutico di cui al citato art. 21 del D.L. n. 10/12/2007*[9]. Occorre, dunque, che il valore dell'atto da registrare sia determinato in modo che rappresenti il presupposto per il pagamento dell'imposta di registro. E', soprattutto, sull'imposizione stessa deve essere effettiva e colpire una situazione effettiva.

Il doppio aspetto dell'imposta di registro.

L'imposta di registro appartiene alla categoria delle cd. imposte indirette. Queste ultime sono caratterizzate da una proporzionalità che si contrappone a quella di progressività che governa le imposte dirette. E, in quanto a natura, è una indiretta capacità contributiva ovvero degli atti o fatti dai quali indirettamente si desume il contribuente. L'imposta di registro presenta talune peculiarità. Quando l'imposta di registro è considerata quale vera e propria tassa. Se varia in proporzione al valore dell'atto che colpisce, di converso, ha un netto *discrimen* tra imposta e tassa. L'imposta è un tributo dovuto a prescindere dalla corrispondenza del prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato o da altro Ente pubblico. La tassa è un prelievo dal fruire di un pubblico servizio. In tale ultimo caso, non potrà certo, parlarsi di natura corrispettiva tra Pubblica Amministrazione e contribuente non sono in posizione paritaria, ma di privilegio del contribuente. Invece, parlare di correlatività, pur restando immutata la posizione di imperio in cui versa l'Amministrazione.

D'altronde *“l'imposta fissa non può assurgere a strumento di imposizione fiscale sulla scorta del corrispettivo della registrazione del documento. Nel caso di dichiarazioni di rinuncia all'erecizio del documento non si dà luogo a materia imponibile ma solo ed esclusivamente alla percezione di un vantaggio applicativa pregressa giustifica l'affidamento del contribuente a versare nel giusto”*[10]. La Cassazione si è così pronunciata *“in tema d'imposta di registro, relativa ad atti traslativi di proprietà a titolo gratuito, non è applicabile il beneficio della registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis"), difettando il requisito de*

acquirente, atteso che il territorio non assurge ad elemento costitutivo delle Autorità portuali delimitazione della relativa competenza di gestione del demanio marittimo (Cassa con 04/03/2014)[11]. Ad abundantiam “la sentenza, la quale dichiara la simulazione — tanto associata con effetti reali, costitutivo o traslativo di diritti, è soggetta al pagamento di una nuova imposta imponendo in essere, ai fini tributari, un “ritrasferimento” del bene, oggetto del precedente contratto

E' chiaro che la disciplina varia al variare della natura dell'imposta di registro ed anche l'inadempimento da parte del contribuente saranno differenti in base alla natura della stessa.

Conclusioni

Ecco che, ritorna la ricerca, la ricerca della concretezza, dell'effettività che va oltre l'apparato che corrisponde alla realtà, ma resta solo in astratto. Il valore dell'atto da registrare deve essere congruo e giungerà ad una giusta imposizione. Perché, sebbene l'imposta di registro, attesa la sua natura situazione personale del soggetto passivo deve, tuttavia, essere sempre in linea con un principio di equità. L'imposizione sia giusta ed equa. E, l'imposizione giusta ed equa, può derivare solo da un'effettività dell'atto che si colpisce. L'imposta di registro per la sua natura bifasica è stata sempre oggetto di dibattito dottrinale. Ciò in ragione del fatto che l'imposta di registro che appartiene alla più ampia categoria di imposta sia la natura di tassa portando con sé e conservando tutte le differenze che intercorrono

Note e riferimenti bibliografici

[1] Cass. civile Sez. Trib. in www.dejure.it.

[2] Corte Costituzionale 14 maggio 2004 n. 141 in www.dejure.it “è manifestamente infondata, in riferimento al comma 2 l. 23 dicembre 1998 n. 448, secondo cui il rimborso di quanto versato a titolo di tassa annuale delle società nel registro delle imprese - tassa istituita dall'art. 3 commi 18 e 19 d.l. 19 dicembre 1984 n. 17, successivamente ritenuta dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in contrasto con il principio di proporzionalità, non può essere chiesto nel termine triennale previsto dall'art. 13 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, in quanto l'identità dell'operante, è stata già decisa nel senso della manifesta infondatezza”.

[3] Cassazione civile sez. VI 06 giugno 2016 n. 11560 in www.dejure.it.

[4] Cassazione civile sez. trib. 13 novembre 2015 n. 23225 in www.dejure.it “in tema di agevolazioni per l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita in un contratto di compravendita, non costituisce una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici previsti dallo stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti tra coniugi, sia pure al venir meno della condizione e della cessazione della convivenza stessa”.

[5] Cassazione civile sez. trib. 28 giugno 2016 n. 13342 in www.dejure.it.

[6] Cassazione civile sez. VI 21 giugno 2016 n. 12853 in www.dejure.it.

[7] Cassazione civile sez. trib. 29 luglio 2011 n. 16648 in www.dejure.it *“in tema di imposta di registro la intervenuta tra una società privata e l'Amministrazione finanziaria, in difetto di espressa previsione, non né è equiparabile agli atti dell'autorità giudiziaria (come invece previsto dall'art. 37 d.P.R. 26 aprile 1 complementare e con riguardo allo Stato); ne consegue l'applicazione dello specifico regime tributario p. Stato, per la prevalenza degli effetti dell'atto rispetto alla sua forma giuridica, essendo l'effetto tr determinare la tassabilità ad imposta fissa e non proporzionale ai sensi dell'art. 1 della Tariffa allegata prescindere dallo schema negoziale scelto dalle parti per conseguire lo scopo che in concreto intendevan*

[8] Cassazione civile sez. trib. 05 giugno 2013 n. 14150 in www.dejure.it *“in tema di imposta di registro, 131, attribuisce prevalenza, nell'interpretazione degli atti registrati ed ai fini impositivi, alla natura intrin sul loro titolo e sulla loro forma apparente; e in tal senso vincola l'interprete a privilegiare il dato giur enunciati - anche frazionatamente - in uno o più atti. Pertanto, una pluralità di operazioni soc funzionalmente collegati al fine di produrre, nella specie, un unico effetto giuridico finale costituito da immobili a seguito di conferimento dapprima in una società a responsabilità limitata e poi cessione del dell'imposta di registro, come un fenomeno unitario, in conformità al principio costituzionale di capa prestazione patrimoniale tributaria dal regime della tassa a quello dell'imposta. Cassa con rinvio, Comm*

[9] Cassazione civile sez. trib. 14 febbraio 2014 n. 3481 in www.dejure.it.

[10] Comm. trib. prov.le Varese 11 maggio 2011 in www.dejure.it.

[11] Cassazione civile sez. trib. 07 ottobre 2015 n. 20029 in www.dejure.it.

[12] Cassazione civile sez. VI 23 giugno 2014 n. 14197 in www.dejure.it.

CATENE E CODICI

La problematica della parità tra individui negli Stati Uniti ha origini lontane ma i suoi cittadini è ancora oggi terreno di dibattito. In questo articolo cercheremo di seguire le tappe, soffermandoci su una complessa vicenda politica e giudiziaria: quella del

autore **Andrea Senatore**

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Introduzione; 2. Una breve premessa sulla schiavitù negli Stati Uniti; 3. Il caso Dred Scott e il processo davanti alla Corte Suprema; 4. Cosa accadde dopo; 5. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

Il concetto di libertà, ai giorni nostri, sembra avere pochissime e determinate limitazioni. Siamo noi (nostra) felicità, cercando di rinvenire nell'Ordinamento lo strumento giuridico per raggiungere momenti difficili che il principio di libertà, che cammina necessariamente a braccetto con quella della pari dignità, ce n'è anche uno che ha visto coinvolta una delle più note corti statunitensi.

Il 6 marzo dell'anno prossimo, infatti, saranno trascorsi centocinquanta anni dalla celebre pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America Dred Scott contro Sandford¹ una **sentenza** che va al di là della decisione del caso non soltanto di diritto. In questi centocinquanta anni gli Stati Uniti hanno attraversato tanti eventi che non intero ed elencarli in questa sede porterebbe troppo lontano il nostro dire, ma questa pronuncia ha segnato un punto di riferimento per quell'ancor giovane Paese. **Forse è l'unico provvedimento giurisdizionale che rientri tra le cause civili** durata più di quattro anni, con centinaia di migliaia di morti da entrambe le parti ed i cui effetti si riemergono².

2. Una breve premessa sulla schiavitù negli Stati Uniti

Il primo episodio relativo alla schiavitù nel nord America risale al 1619, quando venti africani furono acquistati dalla colonia della Virginia³, e ben presto tale pratica si diffuse in parte perché era maggiormente richiesta per la fertilità del terreno e quindi per i lavori nelle piantagioni. Un secolo dopo, nel 1640, si utilizza l'espressione "servire il predetto padrone o chi per lui per la durata della vita". A questo si aggiunge il problema dello *status* degli schiavi, come ad esempio il caso John Graweere nel 1641⁴ o quello di

Ancora, nel 1662, la colonia della Virginia approvò la legge del ventre (*partus sequitur ventrem*) da una schiava avrebbe acquisito automaticamente lo *status* servile, indifferentemente dalla posizione: contrasto con la pratica del *common law* inglese che concedeva lo *status libertatis* in relazione c.d. *code noir* di Luigi XIV (1685)⁶. In quel periodo **alcune colonie predisposero corpus** li schiavi e del loro rapporto con i padroni⁷, mentre durante la campagna per l'indipendenza ent schiavi che avessero combattuto per le rispettive fazioni.

Del resto il lavoro degli schiavi andava a coprire quello dei debitori volontari (*indentured serva* proprio debito privando i loro precedenti proprietari di uno dei fattori della produzione, vale a **indipendenza**, proclamata nel 1776, **portò all'abolizione della schiavitù** che anzi fu istituzional con origini africane. Quando nel 1789 fu ratificata la Costituzione federale solo un ristretto nu parte dei votanti.

Prima dell'entrata in vigore **della Costituzione federale era stata emanata l'Ordinanza del** che fissava, tra l'altro, nel fiume Ohio il confine tra Stati schiavisti e non⁹.

Dal 1° gennaio 1808 fu proibita l'importazione di schiavi negli Stati Uniti, tuttavia nemm schiavitù, ma solo il divieto di far entrare nuovi schiavi negli U.S.A. e dunque non si applicava : trovavano nel Paese (art. 1 sez. 9 Cost. federale). All'incirca dal 1820 iniziarono a sorgere le pri contro negli Stati del sud si sosteneva che tutte le civiltà importanti avessero utilizzato la schia giustificarla¹⁰.

Furono inoltre **promulgate delle leggi che prevedevano la riconsegna degli schiavi fuggiti** al le

Nel nostro discorso si inserisce anche l'espansione degli Stati Uniti, verso l'ovest ed il sud e le s periodo un'altra nota sentenza della Corte Suprema, nel caso *Amistad*¹², sulla posizione di alcu dell'omonima nave spagnola poi presi in consegna da una nave militare statunitense. A seguito legale, condotta anche dall'ex presidente John Quincy Adams, gli schiavi furono infine liberati e

Nel 1846 fu proposta la c.d. clausola Wilmot (dal nome del congressista che l'aveva ideata) territori acquisiti dopo la vittoriosa campagna contro il Messico¹⁴. In precedenza, nel 1819 propugnò l'ammissione del Missouri nell'Unione a patto che avesse gradualmente abolito la sch Camera ma bocciata dal Senato. Nell'anno successivo si giunse alla mediazione di Henry Cla schiavisti e Stati abolizionisti: il Missouri entrò nell'Unione come Stato schiavista mentre il l diventò uno Stato abolizionista. Si tratta del c.d. **compromesso del Missouri** (o *Missouri comp* al di sopra della latitudine 36°30' N, vale a dire a nord del confine meridionale del Missouri, non

3. Il caso *Dred Scott*

Dred Scott era uno schiavo di colore nato intorno alla fine del XVIII secolo in Virginia che nel 1830 divenne un medico militare che lo portò con sé nelle varie sedi di servizio¹⁶, tra queste l'Illinois ed il Wisconsin, dove la schiavitù non era consentita e in base all'ordinanza del nordovest e in base al 13° emendamento della Costituzione. Il dott. Emerson fu trasferito a St. Louis lasciò Dred e la moglie¹⁷ presso l'ultima sede dove i loro figli si di osservare come Emerson avesse, secondo alcuni, agito in contrasto con la normativa su cui si basavano gli abolizionisti senza che questo mutasse il loro *status*.

Nel 1843 Emerson venne a mancare e la moglie di quest'ultimo, Eliza Irene Sanford, ereditò anche il conto terzi per poi essere richiamati a St. Louis dove la coppia si presentò spontaneamente. Dred Scott chiese la **libertà** per sé e per la famiglia **ma Irene rifiutò**. Il 6 aprile 1846 Dred e sua moglie presentarono un atto per chiedere la loro liberazione. Il procedimento si basava su uno *statute* del Missouri che consentiva di adire l'autorità giudiziaria, dettando analitiche regole di procedura. Tra queste la copertura delle spese¹⁸ ed una verifica del *fumus* da parte della corte. Il giudice Krum, anche se Scott avevano firmato con un crocesegno.

3.1. Le prime azioni giudiziarie

Il procedimento intentato dagli Scott contro Irene Emerson si basava sul *tort* di *false imprisonment* in quanto assumevano di essere uomini liberi illegalmente detenuti. Secondo un autore “chiunque fosse detto che gli Scott avevano argomenti molto validi a loro favore. Per lungo tempo la più alta corte di un padrone avesse portato il suo schiavo a risiedere in uno stato o territorio in cui la schiavitù era emancipata”²⁰. In tal senso infatti si era schierata la giurisprudenza²¹ sostenendo che una volta liberato lo schiavo, la libertà era perduta (libero una volta, libero per sempre), anche se tale orientamento era andato scembrato dalla Corte Suprema del Missouri era concorde nel ritenere l'applicabilità dell'ordinanza del nordovest.

Il processo, tuttavia, si concluse nel giugno del 1847 contrariamente alle aspettative: **la richiesta di libertà fu respinta e dunque rigettata**. Nel dicembre dello stesso anno **il giudice Hamilton concesse** a Scott la libertà. Il processo fu rinviato al gennaio 1850, a causa di un grande incendio, un'epidemia di colera e nel frattempo il giudizio gli Scott furono posti in “sequestro conservativo” presso lo sceriffo della contea che tratteneva la coppia trattenendo il ricavato come acconto di garanzia.

Il nuovo processo, superato il vizio procedurale, **fu favorevole agli attori**, anche sulla base dell'opinione della Corte. **decise di appellare la sentenza** e nel frattempo aveva ceduto gli Scott al fratello John Sanford che aveva movimentato, tra rinvii e scadenze di mandato per i giudici.

Nel frattempo la questione da giudiziaria stava diventando politica²³ ed il 22 marzo del 1852 **la propria decisione**²⁴ con voto a maggioranza (2-1): Dred Scott e la sua famiglia **erano ancora** decenni di giurisprudenza contraria ma secondo il *chief justice* William Scott

“i tempi non sono oggi come lo erano quando furono prese le precedenti decisioni in materia. Da allora noi caduti preda di un oscuro e crudele spirito riguardo alla schiavitù, la cui soddisfazione si risolve in mo conseguenza il rovesciamento e la distruzione del nostro governo. In tali circostanze lo Stato del Missouri i per ogni provvedimento che possa compiacere questo spirito (...)”²⁵.

La sentenza di primo grado venne così ribaltata ma i giudici non si soffermarono sull’ordinari del Missouri, limitandosi a dire che gli attori avrebbero dovuto proporre l’*actio libertatis* dov essendo ritornati volontariamente a St. Louis mantenevano la loro condizione servile²⁶.

Emessa la sentenza, i legali della Emerson ne chiesero l’esecuzione ma il giudice Hamilton riget questione, ancora una volta, stava per andare al di là del singolo caso e si cercava una risp processo, vale a dire se fosse o meno sufficiente il passaggio a seguito del padrone in un luogo a *contrario* privare il proprietario di un bene). Si poneva anche l’ulteriore problema se una persona essere cittadino degli Stati Uniti²⁷.

Nel frattempo John Sanford era tornato a New York e questo diede agli Scott la possibilità d **federale** in base all’art. 3, sez. 2 della Costituzione federale, basandosi sulla diversità di giuris diversi dell’Unione. Tuttavia alla giuria della corte federale di New York venne detto di rifa riguardava la libertà di Scott e dunque **il verdetto fu nuovamente sfavorevole**. A Scott e alla s alla Corte Suprema degli Stati Uniti d’America.

3.2. Il processo davanti alla Corte Suprema

Nel frattempo **il dibattito politico non si era affatto sopito**, con strascichi anche violenti nel Ka vittime (c.d. *bloody Kansas*). Il Congresso non era in grado di risolvere la questione della presidenziali James Buchanan, democratico nordista ma a favore della schiavitù. Buchanan c: vertice giudiziario dell’Unione per poter risolvere la questione superando il problema politic discorso prima del giuramento che si trattava solo di una questione giudiziaria e che sarebbe s Corte Suprema²⁹.

In realtà gli storici hanno poi scoperto che **Buchanan si era interessato attivamente alla c** corrente di quella che sarebbe stata la decisione della Corte³⁰. Infatti nello spazio di tempo in (11-14 febbraio e 15-18 dicembre 1856) e la decisione della stessa (6 marzo, due giorni dopo

Presidente eletto chiese ad un suo amico, l'*associate justice* Carton, se la decisione sarebbe seguito fece pressioni su un *justice* nordista, Grier, perché votasse con la maggioranza per non da solo da “sudisti”³¹.

Come detto in precedenza, il perno attorno cui ruotava tutta la vicenda era se dichiarare o meno c schiavista ad uno abolizionista ne avesse determinato la libertà. **In un caso precedente**³² **compromesso del Missouri** ed aveva risolto la questione **dichiarandosi vincolata alla legge** momento si trovava. Si trattava di un cavillo procedurale che consentiva alla Corte di rimanere soluzione del problema (o più malignamente: il cerino) alla politica. Una maggioranza della (medesima pilatesca strada ma quando si seppe che *justice* McLean era pronto ad una forte *disse* si pose la necessità di affrontare il problema.

Il primo aspetto da affrontare era quello della legittimazione ad agire, difatti in base alla su (devono essere cittadini di Stati diversi dell’Unione. Ciò però implicava il riconoscimento di Sc **maggioranza** della Corte (7-2) **fu che né Scott né alcuna persona di origine africana p dell’Unione** e pertanto in grado di adire la Corte in base all’art. 3 sez. 2 della Costituzione USA.

In particolare secondo *chief justice* Taney gli “appartenenti a quella sfortunata razza” (*sic*) “sor come esseri di un ordine inferiore e del tutto del tutto inidonei ad essere associati con la razza bia tanto inferiori da non essere titolari di diritti al cui rispetto l’uomo bianco fosse tenuto (*sic*)”³⁴ nemmeno contemplate nella Dichiarazione d’indipendenza dalla celebre frase “tutti gli uomini n si accogliesse l’istanza di Scott

“si darebbero alle persone di razza negra (*sic*) (...) il diritto ad entrare in qualunque Stato (...) di soggi volessero (...) la piena libertà di parola in pubblico ed in privato su tutte le materie su cui i cittadini potrebt questioni politiche e di tenere e portare armi dovunque volessero (...) con il rischio di mettere in pericolo la p

La sentenza, già di per sé criticabile (per non dire esecrabile)³⁶, avrebbe anche potuto concludere assoluto di giurisdizione. Tuttavia, proprio per risolvere definitivamente la questione, il provve incidentalmente, la questione del compromesso del Missouri. Si giunge quindi alla seconda³⁷ c atto del Congresso: il legislatore non poteva acquisire territori e creare governi oltre a quelli quindi la decisione di incidere sul territorio della Louisiana (acquistata dopo l’entrata in vigore c Congresso; inoltre il compromesso andava a ledere il V Emendamento³⁸ privando senza un proo beni (gli schiavi) per il loro semplice transito nei territori liberi.

Infine la residenza di Scott in un territorio libero non lo rendeva un uomo libero in quanto la (Missouri che lo considerava ancora uno schiavo.

I giudici dissenzienti, Curtis e McLean, rilevarono in primo luogo che una volta rilevato il vizio sarebbe dovuto arrestare, senza affrontare le ulteriori questioni. In particolare **McLean ritenne sostenere che le persone di colore non potessero essere considerate cittadini**, ciò in quanto costoro potevano votare in cinque Stati (su tredici) e dunque erano cittadini sia dello Stato che l'idea che un soggetto una volta libero è libero per sempre³⁹.

4. Cosa accadde dopo

La (disastrosa) **decisione** della Corte, paradossalmente, **non ebbe risvolti negativi** per la famiglia dei vari ricorsi, Irene Emerson si era nuovamente sposata, ironia della sorte, con un congressista Chaffee che scopri, dalla pioggia di critiche che gli cadde addosso, di essere al centro dell'atte trasferì immediatamente **gli Scott** a Taylor Blow politico di St. Louis⁴⁰ ed il **26 maggio 1857 fu** impiego presso un albergo come fattorino e la moglie come lavandaia. Purtroppo Dred non poté del 1858 morì di tubercolosi. Alcuni suoi discendenti, al 2010, vivevano ancora a St. Louis.

C'è tuttavia chi ritiene che la vicenda di Scott sia stata utilizzata per creare un caso pilota⁴¹. Le Chaffee sarebbero sospette, a favore della tesi del caso pilota ci sarebbe anche il fatto che le circostanze poco chiare. John Sanford, dunque, avrebbe acconsentito ad essere citato in giudizio anche davanti all'attuale proprietario degli Scott.

In ogni caso **questa pronuncia anziché risolvere il conflitto** tra schiavisti ed abolizionisti portò ad un'escalation della crisi. In particolare è celebre il caso di John Brown che nel 1859 tentò un'insurrezione condannato a morte e giustiziato. Nel 1860 Lincoln vinse le elezioni presidenziali; poco tempo dopo la secessione dagli Stati Uniti dichiarando che l'elezione di Lincoln era una minaccia per la Costituzione: iniziava il percorso che avrebbe portato alla guerra⁴².

5. Considerazioni conclusive

È noto che il conflitto si concluse favorevolmente per il Nord e l'Unione venne infine fondata.

Con l'approvazione del XIII, XIV e XV Emendamento⁴³ fu formalmente abolita la schiavitù e il diritto di voto. Sarebbe ingenuo, a dire il meno, credere che tutto fu risolto con l'abolizione dei rapporti "razziali" proseguì per lungo tempo, anche con episodi di violenze (basti pensare alla **dottrina del "separati ma uguali"**, *de facto* i liberi statunitensi erano **"cittadini di serie B"** rispetto ai neri).

Dopo molti anni, e due guerre mondiali, intervenne nuovamente la Corte Suprema. In un clima di tensione per muovere i primi passi il vertice giudiziario degli Stati Uniti affrontò ancora una volta la questione

<http://s1.sos.mo.gov/mdh/curriculum/dredscott>.

17) Durante la permanenza in quello che oggi è il Minnesota, Emerson aveva acconsentito al matrimonio con una schiava di colore che fu ceduta al dott. Emerson, anche se non ci sono dati precisi su come ciò avvenne (e inferire lo *status libertatis* di Scott, in quanto gli schiavi non potevano essere parte di un *contract* (come è in *common law*).

18) In questo Scott fu aiutato anche dai figli degli originari proprietari, i Blow. V. *Missouri's Dred Scott case*

19) Si tratta di un illecito civile (cfr. art. 2043 c.c.) consistente nella detenzione di una persona in un det

esempio un mandato di arresto da parte di una corte). Tale illecito si applica sia ai privati che ai sogget

detenzione, del mancato consenso e dell'assenza di autorità o potere di detenzione (v. *Restatement of Torts*, II

20) D.E. Fehrenbacher, *Slavery, Law, & Politics: The Dred Scott Case in Historical Perspective*, New York,

21) Cfr. *Somerset v. Stewart* (1772 98 ER 499), *Winn v. Whitesides* (1 Mo. 472, 475 (1824)) e *Rachel* v

emessa in una vicenda analoga a quella di Scott.

22) Sanford era in effetti il cognome originario, ma per un errore di trascrizione di un funzionario della Sandford. In ogni caso i particolari della cessione, come tanti altri relativi alla vicenda, non sono ancora ben

case, cit.

23) Cfr. W. Ehrlich, *They have no rights: Dred Scott's struggle for freedom*, Westport (CT), 1979, p. 58.

24) *Scott v. Emerson*, 15 Mo. 576, 586 (Mo. 1852) App.

25) Traduzione a cura dell'Autore.

26) Il dissenziente *justice* Gamble riteneva, invece, che portare uno schiavo in un luogo dove la schiavitù è tacita.

27) V. gli artt. 2, 3 e 22 Cost. italiana, 1-7 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948), 9 Patti "Carta di Nizza" (2000).

28) V. R. Mitchell, cit., 17-18.

29) V. l'inaugural address del 4/03/1857, riportato al sito <http://www.bartleby.com/124/pres30.html>.

30) V. E.M. Maltz, *Dred Scott and the politics of slavery*, Lawrence, 2007 e P. Finkelman, *Dred Scott v. Boston*, 1997.

31) Il comportamento di Buchanan appare improprio sia per gli standard odierni sia per quelli dell'epoca *American Presidents series: the 15th President, 1857-1861*, New York, 2004, p. 85 ss.

32) *Strader v. Graham*, 51 U.S. (10 How.) 82 (1850).

33) V. U. Mattei, *Il modello di Common Law*, IV ed., Torino, 2014, p. 107 ss.

34) *Dred Scott v. Sandford*, 60 U.S. 393 (1857), p. 407 ss. Il testo integrale è su <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/60/393/case.html>.

35) *Dred Scott v. Sandford*, 60 U.S. 393 (1857), p. 416-17.

36) La decisione nel caso *Dred Scott* è passata alla storia come una delle peggiori della Corte Suprema federale *The American Supreme Court*, p. 94, ripreso da U. Mattei, op. cit., 108, si tratta della "più disastrosa *opinion*

proposito il sito blogs.findlaw.com, che la colloca al primo posto tra tredici, o i periodici *Time*, tra le dieci più le peggiori quattro. V. anche l'analisi di P. Finkelman, *Scott v. Sandford: the court's most dreadful case an*

Rev. 3 (2007).

37) A distanza di 54 anni dal celebre caso *Marbury v. Madison*, 5 US 137 (1803).

38) Questo celebre emendamento (conosciuto ai più come "diritto a rimanere in silenzio"), fissa il principio di privazione di alcuni diritti (come ad es. vita, libertà, proprietà). Nella parte che qui interessa, la norma re

propri beni (lett. della proprietà) senza *due process of law* (...).

39) Il concetto era stato espresso in *Marie Louise v. Marot* (1836), deciso dalla Corte Suprema della Louisiana: "È piuttosto una questione di grado che di colore non sarebbe un gradevole membro della società" McLean rispondeva "È piuttosto una questione di grado

40) La legge prevedeva che la manomissione potesse avvenire solo da parte di un cittadino del Missouri: il trasferimento di proprietà, a patto che le fossero versati i salari guadagnati nel frattempo dagli Scott (circa 750 dollari).

41) Cfr. D.E. Fehrenbacher, *The Dred Scott case: its significance in American Law and Politics*, New York, 1968, *Valid?*, *The Journal of American History*, 55, 2, 1968.

42) In questa sede non si narreranno gli eventi ulteriori e quindi non ci soffermerà sulla secessione e sulla *Mitchell*, op. cit.

43) Rispettivamente ratificati nel 1865, nel 1868 e nel 1870. Di seguito il testo delle norme.

XIII "La schiavitù o altra forma di costrizione personale non potranno essere ammesse negli Stati Uniti".

giurisdizione, se non come punizione di un reato per il quale l'imputato sia stato dichiarato colpevole con la c
XIV "Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro sovranità sono cittadini deg
Nessuno Stato porrà in essere o darà esecuzione a leggi che disconoscano i privilegi o le immunità di cui g
tali; e nessuno Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà o delle sue proprietà, senza *due process*
della sua sovranità, la *equal protection of the laws*. (...)".

XV "Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato né misconosciuto dagli Stati Un
colore o precedente condizione di schiavitù. (...)".

44) Si tratta di una dottrina sviluppatasi durante la ricostruzione al termine della guerra civile. Secondo tale p
a quelle "bianche" ma dovevano restare separate da quest'ultime (ad es. nei bagni, sui mezzi di trasporto, ne
consacrata nella sentenza della Corte Suprema *Plessy v. Ferguson*, 163 US 537 (1896) (8-1).

45) *Brown v. Board of Education of Topeka*, 347 U.S. 483 (1954). I giudici decisero, all'unanimità, che
Emendamento dacché separare gli studenti in base al colore delle pelle era intrinsecamente diseguale. Si su
stesso giorno fu decisa un'altra vicenda analoga *Bolling v. Sharpe*, 349 U.S. 497 (1954), che riguardava diret
causò forti critiche tanto da far intervenire direttamente il Governo federale (ad es. in Arkansas nel 1957 o ne
46) R. Philombe, *L'homme qui te ressemble*. "Non sono che un uomo (...) l'uomo che ti assomiglia" (traduzi

LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE ED IL RUOLO MULTINAZIONALI: UN RAPPORTO POLICROMATICO

La Corte internazionale di Giustizia si è pronunciata su una complessa vicenda di norme internazionali pattizie e consuetudinarie, richiamando in parte lo schema di Responsabilità internazionale degli Stati predisposto dalla CdI nel 2001. Quali implicazioni per la codificazione?

autore **Luigimaria Riccardi**

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Recentemente la Corte Internazionale di Giustizia (di seguito CIG) si è pronunciata in una delle sue decisioni, *Nicaragua/ (joined cases)* il 16 dicembre 2015, precedentemente erano due ma poi riunite) avendosi pronunziata su norme internazionali pattizie e consuetudinarie, richiamando in auge l'istituto della **responsabilità internazionale** in luce una serie di rilevanti questioni ancora ad oggi irrisolte e offre spunti di riflessione per un'analisi della responsabilità internazionale (es. richiamando l'operatività del principio di precauzione e prevenendo la riparazione oppure sulla vincolatività delle misure cautelari adottate, in particolare con riferimento alla preservazione del territorio attraverso l'individuazione dell'obbligo dello Stato di effettuare un'attività in questione produca effetti transfrontalieri).

Ora, con il termine **Responsabilità internazionale** si indicano le **relazioni giuridiche conseguenti al diritto internazionale** (generale e/o pattizio) la quale comporta la commissione di un illecito in diritto internazionale (di seguito CDI) nel relativo progetto di articoli sulla responsabilità in *internazionalmente illecito di uno Stato comporta la sua responsabilità internazionale*". Le relazioni consistono nel problematico rapporto che si instaura tra lo Stato autore dell'illecito e lo Stato vittima di adempiere alla riparazione ed il secondo avrà il diritto di pretenderla. Inoltre allo Stato leso è corrisposta una **contromisura** nei confronti del primo.

Una prima questione che si pone è quella di comprendere se tale contromisura operi automaticamente a carico dello Stato autore dell'illecito non si attivi per la riparazione in favore dello Stato leso, il quale potrà ottenere la contromisura solo se sarà quindi solo strumentale alla realizzazione della riparazione stessa.

Una seconda questione, sempre inerente al diritto e alla esecuzione della contromisura, si pone quando lo Stato autore dell'illecito debba rispondere nei confronti di una **pluralità di controparti** se si presentasse la violazione di una norma contenuta in un Trattato multilaterale. In questo caso o quando più Stati siano stati lesi materialmente anzi che solo uno di essi abbia subito concreti danni. In questi casi, come si determina la contromisura? Al riguardo esistono due dottrine: 1) la prima considera rilevante solo il danno non

dando solo allo Stato che ne presenta le caratteristiche concrete il diritto ad agire in contromis seconda teoria (maggioritaria) invece tiene in considerazione il danno giuridico conferendo a tu invocare la responsabilità, ma solo allo Stato concretamente leso il diritto di agire in co contromisura dovrà rispettare taluni limiti imposti dalle norme di diritto internazionale consuet divieto dell'uso della forza, e il divieto di aggressione), la cui violazione comporterebbe un i rilevanza cogente di alcune disposizioni quale quella stabilita nella risoluzione 3314 del 1974 sul

All'interno degli ordinamenti degli Stati si distingue tra la responsabilità civile e quella penale questa differenziazione non sembra esistere ancora ma si tende a considerare la responsabilità soprattutto in considerazione delle conseguenze che da essa discendono. Talvolta la stessa viol potrebbe comportare la responsabilità penale dell'individuo che la abbia materialmente provoca natura della responsabilità internazionale è stato fatto dalla CDI distinguendo tra crimini e delit buon fine a causa dell'opposizione di alcuni Stati come gli U.S.A. Il Progetto di articoli sulla resp 2001 una forma più o meno omogenea, quale risultato di un lungo percorso e che ebbe il su perfezionato fino ad oggi ma con scarsi risultati. Importante però è sottolineare che, pur esse limbo, la CIG è intervenuta in più riprese a considerare ed affermare che talune norme del prog consuetudinario. Ora prendendo in considerazione l'art. 2 del progetto si può comprendere qual illecito, ovvero due: 1) la violazione della norma di diritto internazionale, come elemento ogge lesiva ad uno Stato. Partendo dall'elemento oggettivo, esso si caratterizza per la mera violazion e/o pattizio, ciò che importa è che la norma sia in vigore nel momento in cui lo Stato ponga in es interesse sembra invece avere l'elemento soggettivo il quale invece consiste nel capire se la c imputabile allo Stato. La questione non deve essere sottovalutata, infatti essa pone notevoli e violazione della norma internazionale provenga non direttamente da un organo dello Stato n individui. Infatti nel primo caso è molto semplice imputare la condotta illecita allo Stato prog omesso da un organo statale sia esso amministrativo, legislativo o giudiziario, si pensi in qu giudice statale convenga in giudizio uno Stato in palese violazione della norma di diritto const Stati dalla giurisdizione relativamente ad atti *iure imperii* (importante tematica in quest'ultimo a chiami a rispondere uno Stato di un crimine efferato quali quelli contro l'umanità o di guerra, o nostro paese tra la Corte costituzionale, la Corte di Cassazione e la CIG, si pensi al "caso *Ferrin* di Piacenza del 26 settembre 2015). Nel momento in cui è un individuo a commettere un illecito imputabile lo Stato. Un primo caso appare di facile apprensione. Nel momento in cui l'indi ufficiale dello Stato considerato (si pensi al caso in cui un comando militare rapisca un indivic altri casi l'individuo o chi per esso potrebbe agire come un organo statale (art. 8 del progetto materiale dell'individuo venga fatta propria dallo Stato attraverso una dichiarazione successiva pensi al caso "*Ostaggi a Teheran*", in cui il comportamento degli studenti islamici, che prese USA, fu avallato dagli organi statali). Un caso complesso si pone quando apparentemente l'indiv

ed autonomo ma in sostanza sotto la supervisione ed il controllo dello Stato. La questione che controllo o il grado di controllo che lo Stato deve aver perfezionato sull'individuo per essere internazionale. Secondo un primo orientamento, avallato dal Tribunale per la ex-Iugoslavia, si tratta di un controllo generale, così estendendo la portata di applicabilità della responsabilità internazionale. Secondo un altro orientamento ritiene invece che sia necessario un puntuale ed effettivo controllo prospettato nella famosa sentenza “*Nicaragua v. U.S.A.*” del 1986 e poi avallata dalla stessa Corte internazionale di giustizia dichiarativa del diritto internazionale consuetudinario. Inoltre, sull'azione dell'individuo, il problema è la possibilità di inquadrare una responsabilità internazionale dello Stato in virtù di un comportamento “tollerato” e non si attivi per impedire le violazioni perpetrate. In particolare il Progetto rimane sulle conseguenze imputabili ad uno Stato in relazione di attività svolte in altro territorio sovrano da parte di un individuo. Un elemento importante sembra essere quello che né il danno né la colpa assurgono quali elementi guida nell'identificare lo Stato materialmente danneggiato e quindi fornire la prospettiva di agire in contromisura e invocare la responsabilità con conseguente diritto alla riparazione. La considerazione dal progetto di articoli e dal diritto consuetudinario è il “pregiudizio giuridico rilevante comprendere se alla luce del diritto internazionale consuetudinario e pattizio sia possibile del danno e/o della colpa quale elementi guida della responsabilità internazionale. Nell'ambito del progetto di CDI prende in considerazione le seguenti fattispecie: consenso dell'avente diritto legittima difesa, l'estremo pericolo e le contromisure. Tralasciando la descrizione delle singole fattispecie nel progetto del CDI sembra essere rimasta irrisolta una importante questione ovvero l'obbligo di indennizzare lo Stato leso pur in presenza di una esimente. Il punto è evocato dall'art. 27 lettera B del progetto. La dottrina non tutte le esimenti comporterebbero questo obbligo (es. la legittima difesa o la contromisura della CDI, sembra che sia l'ammontare sia il *quantum* dell'indennizzo dipenderebbero da un accordo specifico che si deve specificare se tutte le esimenti o solo alcune di esse implicano l'indennizzo. In particolare l'articolo 27 lettera B approfondimento di un'esimente che ad oggi riveste un ruolo assai importante ovvero quella della legittima difesa. Come ha precisato la Corte internazionale di giustizia nella nota sentenza “*Costruzioni dighe sul Danubio*”, non solo la legittima difesa consuetudinario ma permette di violare un obbligo internazionale adducendo un danno irreparabile quali “*interessi essenziali*” della Comunità internazionale (ex art. 25 del Progetto). Tale violazione dei suddetti interessi, una responsabilità aggravata dello Stato. Un'altra interessante disciplina riguardante la responsabilità internazionale per fatto lecito ovvero da attività confinate in territorio nazionale possono produrre notevoli danni ai soggetti di diritto internazionale.

Interessante tematica riguarda in particolare i danni provocati da attività transfrontaliere (risorse naturali carbon-fossili sottomarini, trasporto di sostanze radioattive, di idrocarburi o di rifiuti pericolosi) terrestri, marino e per la fauna ivi localizzata). Su questi punti la CDI ha diviso i lavori in due gruppi di articoli (non esaustivi ma programmatici): rispettivamente il primo (UN Doc. A/56/10), relativo alla responsabilità internazionale per fatto lecito, il secondo, nel 2006 (UN Doc. A/61/10) relativo alle attività pericolose transfrontaliere e sulla

punto esistono alcune importanti Convenzioni internazionali che cercano di stabilire una più precisa ripartizione delle perdite, sulla responsabilità e sull'eventuale indennizzo, caratterizzate però ancora da numerose lacune (ad esempio, l'art. 110 della Conv. Internaz. sulla resp. Internaz. per i danni causati dagli oggetti spaziali; l'art. 110 del diritto del mare). Due importanti questioni si pongono sul tema della responsabilità da fatto lecito: 1) se e in che misura dello Stato che, pur rispettando la norma internazionale, abbia causato dei danni ad uno o più individui, o invece l'attività rischiosa e/o pericolosa fosse intrapresa e gestita da un'organizzazione interna allo Stato. Importanti in questa materia sono in particolare alcune pronunce giurisprudenziali dei tribunali internazionali, in particolare la *Trial* del 1941 da parte del Tribunale arbitrale, in cui si affermò il divieto di non usare il proprio territorio per attività che, con conseguente obbligo di indennizzo). Connessa al tema in esame è la questione relativa al principio di responsabilità da sempre connotato da una grande incertezza giuridica sostanziale, il quale comporterebbe un rischio di un più grave danno, quantunque non sia certo che quest'ultimo si verifichi. Particolarmente importante è l'art. 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente del 1992 nella quale si evince che la "massima prevenzione di un danno irreversibile non può essere invocata come scusa per non adottare tutte le misure ragionevoli". Il principio assume una notevole importanza all'interno di un ambito ancora inesplorato quale quello del diritto del clima, all'art. 3 della Convenzione quadro sul cambiamento climatico del 1992 oppure all'art. 10 par. 2 della Convenzione di Rio (2000). Discusso ancora risulta essere la possibile connotazione di tale principio come diritto consuetudinario, essendo la sua natura precettiva molto incerta. Il principio può anche essere di natura programmatica come si evince dal TFUE all'art. 192 par. 2 in cui si afferma che "tale principio ambientale dell'UE". Alcuni autori tendono a sottolineare che accanto alla sua estesa responsabilità internazionale, invece funge da presidio alla tutela dei valori fondamentali, non già della generalità degli Stati o di una norma consuetudinaria o sinallagmatica), ma della comunità internazionale in quanto tale, e in particolare della Comunità stessa. Tale responsabilità si differenzia dalla prima per la sua natura aggravata, per i presupposti, 2) i soggetti legittimati ad invocare la responsabilità internazionale aggravata, e per la forma tradizionale di responsabilità sinallagmatica quale responsabilità "privata", la forma attuale di responsabilità internazionale una forma "pubblica e collettiva". Sul tema si impongono notevoli questioni di diritto internazionale, quali: 1) se il danno e/o la colpa possano fungere da elementi costitutivi del fatto illecito, 2) i criteri per invocare la responsabilità internazionale del soggetto che materialmente commetta tali violazioni, da ciò interrogandosi su una responsabilità individuale dell'individuo. Il tema della responsabilità internazionale aggravata risulta particolarmente importante nella dottrina ed in particolare nella giurisprudenza di diritto internazionale della CIG (*Parere sulle responsabilità internazionali* del 1951 e alla sentenza emessa nel caso *Barcelona Traction* del 1970), sono stati definiti come responsabilità internazionali come affermato dalla giurisprudenza citata possono avere la propria fonte sia in una norma di diritto internazionale (del uomo) oppure da norme di diritto consuetudinario (es. principio di Autodeterminazione nazionale ritenuta rilevante dalla CDI nell'individuare lo Stato legittimato ad invocare la responsabilità internazionale dell'art. 48 del Progetto di articoli, ma sempre tralasciando qualche lacuna nella sua interpretazione, dal contenuto incerto di tali obblighi e dall'altro dalle incertezze della disciplina predisposta

uno spunto non sviluppato ma rilevante riguarda la possibilità di interpretare i “*beneficiaries*” del non più come soli beneficiari di fatto ma come veri e propri titolari di diritti).

Un dibattito di notevole importanza riguardante la disciplina della responsabilità internazionale multinazionali (di seguito IMN) sulle quali aleggia un velo di sfiducia e malcontento da parte degli si ritrovano a subire inevitabilmente ingenti danni economici derivanti dalle attività dirette (indirette (immistione nelle istituzioni politiche locali) delle IMN che operano sul loro territorio. accentuare i flussi di importazione dalla società madri, il rimpatrio di utili e di altri proventi aggravando così il cronico deficit l'economia del Paese ospite, di limitare lo sviluppo del commercio restrittivi e così via. Tre sono i problemi che connotano le IMN : 1) l'assenza di una definizione di cosa sono le IMN; 2) la difficoltà attuale di sottoporre le IMN a regole primarie del diritto internazionale; 3) la difficoltà di coordinare i doveri di vigilanza dello Stato di origine riconosciuta alle imprese da Paesi ad economia di mercato. A seconda delle attività esercitate è possibile distinguere i primi, conseguenti ad attività apparentemente lecite sia a livello nazionale che internazionale (fissazione dei prezzi nelle relazioni commerciali e che l'IMN sfrutta per esportare legalmente prodotti biotecnologici, Ogm, sfruttando la regolamentazione di un altro Paese con una legislazione fiscale giocando con le componenti del proprio gruppo ivi costituite). I secondi invece ricadono direttamente attraverso fenomeni di corruzione e controllo di attività industriali molto spesso rischiose per lo Stato ospite e di individuare una più certa responsabilità internazionale (anche aggravata, si pensi alla responsabilità per danno all'ambiente di lavoro e all'evoluzione continua della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte dello straniero) dello Stato di origine (inteso lo Stato in cui la IMN ha la sede direttiva madre, nell'ipotesi del Gruppo). Ad oggi esistono poche fonti normative : a) Dichiarazione su codice di condotta per i Paesi aderenti al Patto Andino, quest'ultimo vincolante per i Paesi membri, ad oggetto un sistema di trasferimento tecnologico, il divieto di clausole che comportino la impossibilità della concorrenza per i prodotti coperti da brevetti o marchi ed un regime di disinvestimento che comporta il recupero del capitale per se vincolante perde però efficienza per l'assenza di una normativa di esecuzione internazionale. Inoltre si discute sulla incertezza dei codici “futuri” ovvero a chi saranno destinati e da chi opereranno? quali organismi attueranno l'applicazione del codice e da chi saranno controllati considerando l'importanza del fenomeno della globalizzazione e delle sempre più numerose esigenze imprenditoriali e societarie.

In conclusione e tirando le fila, la responsabilità internazionale permane oggi in un limbo di confusione applicativa ed interpretativa dell'istituto *de quo*. Il caso in questione, a parere di chi scrive, evidenzia la natura policromatica della responsabilità internazionale e l'importanza di giungere ad una disciplina degli Stati della Comunità internazionale.

Note e riferimenti bibliografici

Adam R., Tizzano A., *Manuale di diritto dell'Unione europea*, Giappichelli G. editore, Torino, 2014.

Ago R., *Scritti sulla responsabilità internazionale degli Stati*, Jovene, Napoli, 1978-1986.

Ago R., *Third report on State responsibility*, in Yearbook of the int. Law Commission, vol. II, part one, 1971,

Barboza J., *Necessity revisited in international law*, in *Essays in international law in honour of judge Manfre*

Cantillo E., Ziccardi Capaldo G., Oriolo A., *Diritto all'ambiente e forme di tutela nel diritto internazionale*, U

Casnovas O., Rodrigo A.J., *Compendio de derecho internacional publico*, 3ª edizione, Tecnos, Madrid, 2014

Cassese A., *Diritto internazionale* (a cura di Paola Gaeta), seconda edizione, il Mulino, Bologna, 2013.

Conforti B., *Diritto internazionale*, decima edizione, editoriale scientifica Napoli, Napoli, 2014.

Conforti B., Focarelli C., *Le Nazioni Unite*, nona edizione, CEDAM, Dott. Antonio Milani, 2012.

Craig P., De Burca G., *EU law: Text, cases and materials*, 5th Ed. Oxford University Press, 2011.

Diritto del mare e sfruttamento mar
http://www.treccani.it/export/sites/default/Portale/sito/altre_aree/Tecnologia_e_Sienze_applicate/enciclope

Eeckhout, P., *EU External Relations Law*, 2nd ed, Oxford University Press, 2012.

Francioni F., *Imprese multinazionali, protezione diplomatica e responsabilità internazionale*, Giuffrè editore,

Gaja G., *Primary and secondary rules in the international law on State responsibility*, in *Rivista di diritto i*
 editore, 2014, pagg. 981-991.

Giurisprudenza internazionale, in *Rivista diritto internazionale*, vol. XCIX, fasc. 1, 2016, pagg. 199-247.

Kjuiper P.J., Wouters J., De Baere G., Ramopoulos T., *The Law of EU External Relations: Cases, Ma*
international legal actor, Oxford University Press, 2013.

Leander. A., *Eroding State authority? Private military companies and the legitimate use of force*, Roma, 200

Liguori A., *Shared responsibility per violazione di diritti umani nel corso di Peacekeeping operations del*
europea dei diritti umani ?, in *Rivista di diritto internazionale* vol. XCVIII, fasc. 2, Giuffrè editore, 2015, pag

Magi L., *Protezione dei diritti fondamentali dei lavoratori, e attività delle organizzazioni economiche*
coordinamento e di responsabilità internazionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2010.

Maria L., *Le imprese internazionali*, Giuffrè editore, Milano, 1983.

Marotti L., *"Plausibilità" dei diritti e autonomia del regime di responsabilità nella recente giurisprudenza*
tema di misure cautelari, in *Rivista di diritto internazionale*, vol. XCVII, fasc. 3, Giuffrè editore, 2014, pagg.

Menno T. K., Saman Z.Z., *Liability of multinational corporations under international law*, Kluwer law

2000.

Möller S., *Private military contractors in Iraq – legal status and State responsibility*, tesi di master discussa sul sito www.jur.lu.se/internet/bliblioteket/examensarbeten.nsf.

Musacchia G., *La responsabilità internazionale per fatti degli organi legislativi*, Industrie grafiche L. Cucuzz

Pillitu A.P., *Lo stato di necessità nel diritto internazionale*, Perugia, 1981.

Pascale G., *Sulla posizione dell'individuo nel diritto internazionale: il caso Campbell e le vicende successi internazionale*, vol. XCVIII, fasc. 3, Giuffrè editore, 2015, pagg. 852-880.

Pastor Ridruejo, J.A., *Curso de derecho internacional publico y organizaciones internacionales*, 15° edizione

Pau G., *responsabilità internazionale dello Stato per atti di giurisdizione*, Università degli studi di Cagliari, C

Picone P., Sacerdoti G., *Diritto internazionale dell'economia, raccolta sistematica dei principali atti no introduttivi e note*, Franco Angeli editore, Milano, 1982.

Pisillo Mazzeschi R., *Due diligence e responsabilità internazionale degli Stati*, Giuffrè editore, Milano, 1989

Ronzitti N., *Introduzione al diritto internazionale*, quarta edizione, G. Giappichelli editore, Torino, 2013.

Santa Maria A., *Imprese multinazionali e Comunità economica europea*, in Rivista diritto internazionale, vol.

Spinedi M., Giannelli A., Alaimo M.L., *La codificazione della responsabilità internazionale alla prova* Giuffrè editore, Milano, 2006.

Villani U., *Istituzioni di diritto dell'Unione europea*, terza edizione riveduta ed aggiornata, Cacucci editore, E

Vitta E., *La responsabilità internazionale dello Stato per atti legislativi*, Giuffrè editore, Milano, 1953.